

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.5.85, n. 37, concernente
"Norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE: " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.5.85 n. 37, concernente ' Norme per la disciplina dell'attività estrattiva'

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

All'art. 23 della L.R. 22.5.1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma :

" Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29.7.27, n. 1443 e successive modificazioni".

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 24 della L.R. 22.5.85, n. 37, è aggiunto :
"....., nonchè di tutela di alcuni particolari materiali di cave, allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione; i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria ".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.1985, n. 37, è sostituito dal seguente :

" La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo ".

All'art. 26, dopo il 2° comma, sono aggiunti i seguenti comma:
" Alle imprese costituite in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11 della L.R. n. 15 del 10.4.85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987.

I contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 15 del 10.4.85 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla L.R. n. 15 del 10.4.85 ".

Il primo capoverso del 1° comma dell'art. 20 della L.R. n. 15 del 10.4.85 è così modificato :

" Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro sono tenuti :".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.85, n. 37, è sostituito dal seguente :

" E' punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000= la violazione delle norme di cui all'art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 ".

Art. 5

Il 1° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.85, n. 37, è sostituito dal seguente :

" E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) l'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio minerario regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;
- e) un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'Ordine dei Geologi per ciascuna provincia;

**Consiglio Regionale
della Puglia**

i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ambientale ".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:
" I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nel l'ambito della rispettiva provincia ".

Art. 6

All'art. 31 della L.R. 22.5.85, n. 37, è aggiunto il seguente comma :

" Nelle more della redazione del P.R. A.E., la Regione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcareuni tici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche ".

Il termine, stabilito all'art. 35, 2° comma, della L.R. 22.5.85, n. 37, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della predetta L.R. n. 37/85 devono presentare istanza di autorizzazione, ⁱⁿ conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31.12.87.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35, comma 2°, del la L.R. 22.5.85, n. 37, potranno continuare l'attività purchè la

5

**Consiglio Regionale
della Puglia**

richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma.

Art. 7

L'art.37 della L.R. n. 37 del 22.5.85 è sostituito dal seguente :

" Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'articolo 13 - 8° comma - relativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni ".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

64

E' estratto del verbale della seduta del 15 Aprile 1987 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
(Dott. Silvana Vernola)
F.6 (Silvana Vernola)

30 APR. 1987



p.c.c. (Silvana Vernola)